

Deliberazione n° 118/2008/Cons.

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 26 settembre 2008, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Guarda Veneta (RO) prot. n. 3139 del 10/07/2008, qui pervenuta in pari data al prot. n. 4900/9;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 30/2008/Cons. del 25 settembre 2008 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore

FATTO

Il Comune di Guarda Veneta (RO), non soggetto al patto di stabilità, ha formulato a questa Sezione un quesito circa l'obbligatorietà di computare tra le spese di personale l'indennità per decesso del dipendente, ex art. 12, comma 8, del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2004 – 2005 ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

DIRITTO

Il quesito è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo (quesito posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale) e oggettivo (attinenza alla materia di contabilità pubblica ed in particolare a norme, quelle della legge finanziaria, che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

Nel merito occorre richiamare il disposto dell'art. 1, comma 562, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 secondo il quale *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"*.

L'art. 12, comma 8, del CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali 9 maggio 2006, non innovando sul punto quanto già previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNL del 13 maggio 1996, dispone che *"in caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti"*.

Al riguardo si ritiene che l'indennità sostitutiva del mancato preavviso vada computata tra le spese di personale ai fini del predetto comma 562, in considerazione del fatto che la natura dell'indennità è prettamente retributiva poichè il parametro di calcolo è dato dalle voci retributive indicate nel successivo comma 9 del medesimo art. 8 (inoltre sotto il profilo puramente contabile la spesa grava sull'intervento 1 "spese di personale").

Non rileva in senso contrario il fatto che l'acquisto del diritto a tale indennità da parte dei soggetti indicati nell'art. 2122, 1° comma, c.c. avvenga *iure proprio* e non *iure successionis* (come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa 22 luglio 1985 n. 213): la qualificazione giuridica del titolo di acquisto non modifica il carattere retributivo delle voci che compongono l'indennità.

Parimenti non rileva l'oggettiva imprevedibilità della spesa, stante il fatto che le ipotesi di esclusione dal computo delle spese ex art. 1 comma 562, tra le quali non figura detta indennità, sono state nominativamente contemplate nella medesima legge finanziaria e nella circolare applicativa n. 9 del 17 febbraio 2006 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato, senza fare riferimento a criteri classificatori più ampi, quali l'obbligatorietà o l'imprevedibilità (per sopravvenienze giuridiche o fattuali).

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 26 settembre 2008.

L'estensore
Dott. Luca FAZIO

Il Presidente
Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 26/09/2008

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Raffaella BRANDOLESE